



Prefettura di Biella
Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REGOLARITA' E LA SICUREZZA DEL LAVORO
NEL SETTORE EDILE

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di aprile, presso la Prefettura - UTG di Biella,

- la Prefettura - UTG di Biella;
- la Provincia di Biella;
- il Comune di Biella;

le sedi locali di:

- Direzione Provinciale del Lavoro;
- INPS;
- INAIL;
- ISPESL;
- S.PRE.SAL c/o ASL, n.12;
- Collegio Costruttori;
- Confartigianato;
- C.N.A.;
- Cassa Edile Mutualità ed Assistenza;
- Comitato Paritetico Territoriale Antinfortunistico c/o Cassa Edile;
- Ente Scuola Edile;
- FENEAL UIL;
- FILCA CISL;
- FILLEA CGIL,

che sottoscrivono il presente protocollo.



Prefettura di Biella

Ufficio Territoriale del Governo

premessi che:

- le Amministrazioni pubbliche e le Parti Sociali firmatarie, con i propri Enti paritetici, concordano sulla prioritaria necessità di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l'emersione del sommerso, e garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo;
- le Amministrazioni pubbliche firmatarie riconoscono che la legge assegna agli Enti paritetici, costituiti dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili firmatarie, la possibilità di svolgere un ruolo importante in ordine ai temi della certificazione di regolarità e della sicurezza, anche di scambio informativo con le pubbliche istituzioni deputate alla verifica delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori;
- le Associazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili ed i loro Enti paritetici svolgono istituzionalmente anche attività di consulenza e verifica nei confronti delle imprese e dei relativi lavoratori, mediante accesso ai cantieri;
- il Comitato Paritetico Territoriale, la Cassa Edile di Biella nonché gli RSL Territoriali possono svolgere una attività di supporto in sede di monitoraggio e valutazione delle condizioni di sicurezza e igiene nei cantieri, ai sensi delle leggi 626/94 e 494/96, oltre che di regolarità contributiva, in virtù del disposto della legge 55/90 e successive;

considerato che:

- nel mese di ottobre del 1997 è stato costituito presso questa Prefettura un gruppo di lavoro per contrastare il fenomeno del "lavoro nero" nel settore edile;



Prefettura di Biella

Ufficio Territoriale del Governo

- del gruppo fanno parte: la Direzione Provinciale del lavoro, l'INPS, l'INAIL, i sindacati dei lavoratori edili, il Collegio Costruttori, la Cassa Edile e la Confartigianato;

ritenuto che occorra implementare metodi e strumenti atti a migliorare il contrasto del fenomeno infortunistico nei cantieri;

convengono quanto segue:

1. E' istituito un Osservatorio per il monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza nonché di regolarità contributiva dei lavoratori impegnati nei cantieri edili.
2. L'Osservatorio opererà sotto il patrocinio della Prefettura di Biella.
3. La gestione dei dati destinati all'Osservatorio sarà curata dalla Cassa Edile di Biella.
4. Sono membri di diritto dell'Osservatorio tutti gli Enti e le Parti firmatarie del presente protocollo, che potranno essere rappresentati, a loro discrezione, anche da un consulente specialista in materia.
5. Il trattamento dei dati relativi ai cantieri presenti sul territorio avverrà mediante archiviazione in una base dati di tipo relazionale, organizzata secondo due archivi principali: un archivio relativo ai dati dei cantieri aperti, compresi quelli anagrafici delle relative imprese esecutrici, ed un archivio relativo ai dati dei cantieri conclusi.
6. Per la natura, l'acquisizione e l'organizzazione dei dati si rinvia a quanto riportato in Allegato A) al presente Protocollo.



Prefettura di Biella
Ufficio Territoriale del Governo

7. L'Osservatorio metterà a disposizione i dati degli archivi in un sito Internet, a vantaggio dei suoi stessi componenti e senza volontà alcuna di creare classifiche di sorta riferite alle imprese esecutrici.
8. L'Osservatorio prenderà in esame ogni cantiere aperto, sulla base delle acquisite notifiche preliminari di apertura cantiere nonché delle licenze e dei permessi di costruire rilasciati dai Comuni, e informerà prima gli Enti Ispettivi, il Comune ed il Committente della eventuale mancata regolarità dell'impresa e della sua responsabilità in solido per inadempienze di appaltatori e subappaltatori, e dopo, a consuntivo, qualora non venga dimostrata una minima congruità di versamenti ai lavoratori, in proporzione al tipo di lavoro effettuato.
9. L'Osservatorio sarà la base di riferimento per la gestione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, secondo le modalità riportate nella Convenzione Nazionale per il rilascio del suddetto documento, siglata lo scorso 15 aprile tra INPS, INAIL e Unione delle Casse Edili.
10. I dati contenuti nell'archivio non impegneranno l'Osservatorio.
11. Le parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, le parti firmatarie,

viste, tra le altre, le seguenti disposizioni normative:

- L. 20.05.1970, n. 300;



Prefettura di Biella

Ufficio Territoriale del Governo

- L. 19.03.1990, n. 55;
- D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, L. 22.11.2002, n.266;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- L. 11.02.1994, n.109 e D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- D.P.R. 25.01.2000, n. 34;
- D.M. 19.04.2000, n. 145;
- D.L. 23.06.1995, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 08.08.1995, n. 341;
- DD.MM. 07.05.1997 e 06/08/1997;
- DD.Lgs. 14.08.1996, n. 494 e 19.11.1999, n. 528;
- L. 14.02.2003, n. 30;
- D.Lgs. 10.09.2003, n. 276;

considerato che:

- l'iscrizione alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Edili, Industria, Artigiani e Cooperative, con l'obbligo per tutte le imprese che hanno un comportamento concludente e svolgono le tipologie dei lavori edili elencati nella premessa dei citati Contratti di aderirvi;
- anche nel caso di trasferta, il controllo sulla regolarità dell'impresa esterna va effettuato dalla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori, indipendentemente dalla sede dell'impresa;

convengono quanto segue:

per richiamare l'attenzione su quanto previsto dalle Leggi e dai Contratti collettivi in materia di regolarità e sicurezza del lavoro edile, dal 1° maggio 2004 verrà inserita la c.d. clausola sociale:



Prefettura di Biella

Ufficio Territoriale del Governo

- in tutti i Capitolati degli Enti Pubblici appaltanti o concedenti edilizia pubblica, agevolata, convenzionata, che fruiscano, in qualche misura, di partecipazione, intervento, finanziamento, sgravi fiscali, concessione pubblica o di pubblico servizio, compresi i lavori per conto Enel, Italgas, Telecom, Consorzi, Società di servizi comunque denominate;
- in tutte le licenze edilizie private rilasciate dai Comuni della provincia di Biella, che sottoscrivono il presente protocollo.

La clausola sociale, valida per tutti i cantieri pubblici e privati del territorio biellese, dovrà prevedere:

- l'applicazione del contratto di lavoro edile, sia nazionale che provinciale;
- l'iscrizione alla Cassa Edile di Biella, competente per territorio;
- la richiesta di regolarità Inps, Inail e Cassa Edile prima di ogni SAL o Conto finale, per i lavori pubblici;
- il richiamo alla responsabilità diretta del committente pubblico e privato, nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, per il pagamento degli stipendi nonché per i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa che ha eseguito, a qualunque titolo, i lavori (aggiudicataria, subappaltatrice, di nolo o fornitura e posa in opera);
- l'informazione, prima dell'inizio dei lavori, al Committente, al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza, di tutti gli adempimenti, sia verso i lavoratori che verso Inps, Inail e Cassa edile, previsti a carico delle imprese esecutrici, nonché, durante i lavori, delle eventuali inadempienze riscontrate nei confronti delle imprese esecutrici sui temi della regolarità e sicurezza del lavoro;
- in relazione alle irregolarità riscontrate sui temi della sicurezza e del c.d. "lavoro nero", la sospensione del pagamento dei SAL e del Conto finale fino alla prova della avvenuta regolarizzazione delle pendenze riferite ai lavoratori e a INPS, INAIL e Cassa Edile, con una sostanziale congruità dei versamenti previdenziali per tutte le imprese che hanno lavorato nel cantiere.



Prefettura di Biella
Ufficio Territoriale del Governo

In considerazione della loro alta valenza sociale, si auspica che i contenuti del presente Protocollo abbiano la massima diffusione sul territorio provinciale e siano recepiti da tutti i Comuni e da tutte le stazioni appaltanti.

Biella, 22 aprile 2004

Letto e sottoscritto

Prefettura - U.T.G. di Biella

factano di Tota

Provincia di Biella

Luca Ottoboni

Comune di Biella

Stefano Toffi

Direzione Provinciale del Lavoro

[Signature]

INPS

[Signature]

INAIL

[Signature]

ISPESL

[Signature]

S.PRE.SAL. c/o ASL n. 12

[Signature]

Collegio Costruttori

[Signature]

Confartigianato

[Signature]

C.N.A.

[Signature]

[Signature]



Prefettura di Biella
Ufficio Territoriale del Governo

Cassa Edile Mutualità ed Assistenza

Comitato Paritetico Territoriale
Antinfortunistico c/o Cassa Edile

Ente Scuola Edile

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL